

Private Banking

PO*vita* **A** ZIONE PIÙ

ASIAN DRAGON

DATA FIXING 7/6/2004

Distribuito da

 **CARIPARMA & PIACENZA**

Private Banking



Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023

Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10123 TORINO

Ufficio Distaccato: Via Armadori, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621

Capitale Sociale e 76.000.000 Interamente versato

Part. IVA 01966110346

Cod. Fisc e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto

Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)



MOD. 50.3058.16

■	<i>Premessa</i>	3
■	<i>Definizioni</i>	4
■	<i>Sezione A - Informazioni relative alla società</i>	6
■	<i>Sezione B - Avvertenze per il contraente</i>	7
■	<i>Sezione C - Informazioni sull'assicurazione</i>	9
■	<i>Sezione D - Informazioni in corso di contratto</i>	20
■	<i>Condizioni Contrattuali</i>	21

■ NOTA INFORMATIVA - PREMESSA

La presente Nota Informativa, di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della stipulazione del contratto, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter valutare in modo corretto e completo l'opportunità di sottoscrivere l'assicurazione vita index linked denominata "Azione più".

La presente informativa precontrattuale, e quella in corso di contratto, relative alla suddetta tipologia di assicurazioni, sono regolate da specifiche disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

■ DEFINIZIONI

Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Capitale nominale:

coincide con il premio versato. Il capitale nominale è alla base del calcolo delle prestazioni e del valore di riscatto.

Caricamento:

è la parte del premio trattenuta dalla Società per far fronte agli oneri gravanti sul contratto.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga il premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

ISVAP:

è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. È un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.

Derivato:

strumento finanziario il cui valore dipende da altre variabili sottostanti, spesso rappresentate dal prezzo di strumenti finanziari negoziabili. Rientrano in questa categoria strumenti finanziari quali ad esempio le opzioni, i futures e gli swaps.

Durata del contratto:

è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.

Polizza:

è il documento composto dalla scheda contrattuale e dalle Condizioni Contrattuali; descrive gli obblighi assunti dalla Società e dal Contraente.

Premio:

somma unica che il Contraente si impegna a versare a fronte delle prestazioni assicurate dal contratto.

Prestazioni assicurate:

sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.

Rating (o merito creditizio):

è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti.

Recesso dal contratto:

consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle Condizioni Contrattuali.

Riscatto:

consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza, di risolvere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.

Scheda contrattuale:

è il documento dove vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, la durata contrattuale, la data di fixing, ecc...).

Società:

è la PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Soggetti abilitati:

sono gli Istituti di credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la Sede legale o l'Ufficio distaccato della Stessa.

SEZIONE A

■ INFORMAZIONI RELATIVA ALLA SOCIETÀ

PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni con Sede legale e direzione generale in Italia, via Università, 1 - 43100 Parma.

L'Ufficio distaccato della Società ha sede in Via Armorari, 4 - 20123 Milano.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con decreto del Ministero Industria e Commercio del 21/06/1990 (Gazzetta Ufficiale n° 150 del 29/06/1990).

SEZIONE B

■ AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

Azione più è un'assicurazione vita a premio unico index linked di capitale differito indicizzato con bonus di premorienza, destinata a soggetti che, alla decorrenza del contratto, non abbiano superato il 90° anno di età.

Le assicurazioni index linked sono contratti in cui l'entità delle somme dovute dalla Società dipende dalle oscillazioni del valore di uno o più parametri di riferimento - costituiti da indici o da strumenti finanziari - per seguire l'andamento dei quali la Società acquisisce attività finanziarie con specifiche caratteristiche.

Pertanto le assicurazioni index linked comportano rischi finanziari a carico dei Contraenti, riconducibili all'andamento dei parametri di riferimento, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle somme dovute ai parametri stessi.

Come più dettagliatamente descritto nella successiva Sezione C, Azione più ha le seguenti caratteristiche.

- Le prestazioni in caso di vita dell'Assicurato (vedi punto C.1.1), dovute a titolo di capitale a scadenza e rivalutazione dello stesso, sono condizionate dalla solvibilità dei soggetti emittenti le specifiche attività finanziarie (vedi punto C.2) che la Società ha appositamente acquisito a copertura degli impegni assunti con questa assicurazione.
Per dette prestazioni la Società non fornisce alcuna garanzia di risultato minimo; quindi, in caso di insolvenza dei soggetti emittenti, non è esclusa la possibilità di una perdita rispetto al premio versato dal Contraente.
- La prestazione dovuta in caso di premorienza dell'Assicurato (vedi punto C.1.2) è direttamente collegata al valore delle suddette attività finanziarie, ad eccezione di un bonus garantito dalla Società.
In caso di decesso non è quindi esclusa la possibilità di una perdita rispetto al premio versato.
- L'importo pagabile in caso di riscatto dell'assicurazione (vedi punto C.8) è direttamente collegato al valore delle richiamate attività finanziarie, senza un minimo garantito.
L'operazione di riscatto potrebbe quindi comportare una perdita rispetto al premio versato. In relazione alla natura dei suddetti parametri di riferimento a cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione di Azione più comporta per il Contraente i profili di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario; la qualità degli emittenti delle specifiche attività finanziarie acquisite dalla Società attenua, ma non elimina, i rischi a carico del Contraente:
- Il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità del prezzo di un titolo dipendente sia dalle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (rischio specifico) che dalle generali fluttuazioni del mercato sul quale il titolo è negoziato (rischio generico o sistematico);
- Il rischio connesso all'eventualità che l'emittente di un titolo di debito (es. obbligazioni), per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il prezzo del titolo risente di

tale rischio variando al modificarsi del grado di solvibilità (merito creditizio) dell'emittente; un indicatore sintetico del merito creditizio di un emittente è il rating che viene assegnato da agenzie internazionali indipendenti;

- Il rischio collegato alla variabilità del prezzo di un titolo di debito derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di interesse); tali fluttuazioni, infatti, si riflettono sul prezzo (e quindi sul rendimento) del titolo in modo tanto più accentuato - soprattutto nel caso di un titolo a tasso fisso - quanto più è lunga la sua vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
 - Il rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore e dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato; nel presente caso, le specifiche attività finanziarie a copertura degli impegni della Società non sono oggetto di un'effettiva trattazione: il loro valore viene calcolato da un soggetto appositamente designato (Agente per il Calcolo), come precisato al successivo punto C.2;
- il rischio di cambio: il risultato complessivo dell'investimento in un titolo denominato in una valuta diversa da quella di riferimento utilizzata dall'investitore, è condizionato dalla variazione dei tassi di cambio; nel presente caso, tale rischio riguarda solo i Contraenti che utilizzano valute con tasso di cambio variabile rispetto all'euro.

SEZIONE C

■ INFORMAZIONI SULL'ASSICURAZIONE

C.1 Prestazioni

Azione più fornisce le prestazioni illustrate ai seguenti punti C.1.1 e C.1.2.

C.1.1 Prestazioni in caso di vita

La Società corrisponderà ai Beneficiari designati, qualora l'Assicurato sia in vita alla scadenza del contratto, il capitale nominale aumentato della rivalutazione dipendente dall'andamento del paniere di riferimento.

Il capitale nominale è pari al premio unico versato.

Poiché la Società non garantisce alcun importo minimo per le suddette prestazioni, i rischi finanziari richiamati nella precedente Sezione B restano totalmente a carico del Contraente. In particolare, qualora il merito creditizio dei soggetti emittenti le specifiche attività finanziarie, di cui al successivo punto C.2, dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere il totale adempimento degli obblighi degli emittenti stessi relativi al rimborso del capitale e/o al pagamento della rivalutazione del capitale nominale, la Società sarà esclusivamente tenuta a corrispondere le prestazioni nella stessa misura in cui gli emittenti saranno in grado di far fronte ai rispettivi obblighi. Soltanto in questa eventualità, le prestazioni complessivamente corrisposte in caso di vita dell'Assicurato potrebbero risultare inferiori al premio versato.

C.1.1.1 Modalità di calcolo della rivalutazione

La rivalutazione del capitale nominale alla scadenza contrattuale è ottenuta come il prodotto del capitale nominale per un'aliquota pari al 70% della performance finale del paniere di indici.

La performance finale del paniere è determinata come la media delle performance trimestrali del paniere meno l'unità (1), dove ciascuna performance trimestrale è data dal valore massimo tra l'unità (1) e la media ponderata delle variazioni dei singoli indici.

La variazione di ogni singolo indice è dato dal rapporto tra:

- il prezzo dell'indice alla data di osservazione;
- il prezzo dell'indice alla data di decorrenza del contratto.

I pesi dei singoli indici sono riportati al successivo punto C.1.1.2.

Le date di osservazione, che hanno cadenza trimestrale a partire dal 20 agosto 2004 fino al 20 novembre 2009, sono riportate nella seguente Tabella:

Osservazione	Data osservazione	Osservazione	Data osservazione
1	20/08/2004	12	20/05/2007
2	20/11/2004	13	20/08/2007
3	20/02/2005	14	20/11/2007
4	20/05/2005	15	20/02/2008
5	20/08/2005	16	20/05/2008
6	20/11/2005	17	20/08/2008
7	20/02/2006	18	20/11/2008
8	20/05/2006	19	20/02/2009
9	20/08/2006	20	20/05/2009
10	20/11/2006	21	20/08/2009
11	20/02/2007	22	20/11/2009

Tabella A - Date di osservazione

Se una data di osservazione non risulta essere un giorno di borsa aperta per uno degli Indici componenti il paniere di riferimento, tale data sarà sostituita, per quell'Indice, con il primo giorno di borsa aperta successivo alla data di osservazione inizialmente stabilita.

Nel caso si verifichi per uno o più Indici la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di azioni con peso rilevante, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti agli Indici (Market Disruption Event) in una delle date di osservazione, sarà presa in considerazione la prima data utile successiva durante la quale non si verifica il Market Disruption Event.

Se il suddetto Market Disruption Event si protrae nei cinque giorni successivi alla data originariamente prevista per l'osservazione, l'Agente per il Calcolo determinerà il valore dell'Indice, nonostante la presenza del Market Disruption Event, nel quinto giorno di Mercati aperti successivo alla data di osservazione originariamente prevista, in accordo con la metodologia di calcolo dell'Indice, adottando un equo valore di mercato per le azioni appartenenti agli Indici.

Se in una delle date di osservazione previste l'Indice non dovesse essere calcolato o diffuso, l'Agente per il Calcolo, a suo giudizio insindacabile, deciderà se posticipare la data di osservazione o determinare a sua discrezione il valore dell'Indice.

Qualora venisse cambiata la metodologia di calcolo dell'Indice o lo stesso non fosse più calcolato e diffuso, l'Agente per il Calcolo avrà diritto a stabilire, in conformità alla prassi di mercato, la più idonea procedura di calcolo da adottare.

C.1.1.2 Paniere di riferimento a cui è collegata la rivalutazione della prestazione in caso di vita

Il Paniere di riferimento è formato dai seguenti 3 indici:


Indice	Peso dell'indice	Borsa in cui quotato	Codice Bloomberg
Nikkei 225	50%	Tokyo-Giappone	NKY
FTSE XINHUA CHINA 25	25%	New York-U.S.A.	FXTID
MUMBAI SENSEX 30	25%	Mombay-India	SENSEX

Tabella B - Paniere di riferimento


I seguenti grafici mostrano l'andamento degli Indici Nikkei 225 e MUMBAI SENSEX 30 dal 1° aprile 1994 al 1° aprile 2004 e dell'Indice FTSE XINHUA CHINA 25 dal 2 aprile 2001 al 2 aprile 2004.

È evidente tuttavia che l'andamento passato degli Indici non costituisce presupposto per valutazioni in merito al futuro andamento degli stessi.


NIKKEY 225



MUMBAI SENSEX 30



FTSE XINHUA CHINA 25



Il valore degli Indici è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24ORE” o su “Milano Finanza”; l’indice MUMBAI SENSEX 30 è pubblicato con il nome SENSITIVE.

C.1.2 Prestazione in caso di premorienza

In caso di premorienza dell'Assicurato è previsto il diritto alla riscossione, da parte dei Beneficiari designati, di un capitale pari al valore dell'investimento maggiorato di un bonus. Il valore dell'investimento è ottenuto moltiplicando il capitale nominale dell'assicurazione per il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie, di cui al successivo punto C.2, pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui la Società avrà ricevuto la denuncia del decesso. Il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie rappresenta quindi il parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione per il caso di premorienza.

L'importo del bonus, che non potrà comunque superare EUR 50.000, sarà pari al capitale nominale moltiplicato per l'aliquota, stabilita in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto, riportata nella successiva tabella:

Età alla decorrenza	Maschi	Femmine
15-60	6,00%	15,00%
61-80	0,70%	1,00%
81-oltre	0,10%	0,10%

Tabella C - Aliquote di maggiorazione in caso di morte

Si richiama l'attenzione sul fatto che la Società non garantisce alcun importo minimo per il valore dell'investimento: poiché i rischi finanziari richiamati restano così totalmente a carico del Contraente, il capitale da corrispondere in caso di decesso potrebbe anche risultare inferiore al capitale nominale.

C.2 Attività finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Società

A copertura degli impegni assunti con questa assicurazione, la Società dispone di specifiche attività finanziarie costituite da un'obbligazione e da un derivato (un'opzione) collegato all'andamento del parametro di riferimento di cui al precedente punto C.1.1.2, con le stesse modalità di indicizzazione descritte al punto C.1.1.1.

Il valore unitario di riferimento, ottenuto come somma dei valori dell'obbligazione e dell'opzione, è alla base del calcolo del capitale in caso di premorienza (punto C.1.2) e del valore di riscatto (punto C.8). È quindi necessario che il Contraente, per valutare al meglio il profilo di rischio dell'operazione, conosca alcune informazioni riguardanti l'emittente e le caratteristiche delle attività finanziarie (alla data di riferimento del 14 aprile 2004).

L'obbligazione, acquistata per coprire il rimborso del capitale nominale a scadenza, ha le seguenti caratteristiche:

- Durata: 5 anni e 6 mesi.
- Valore di emissione: 81,26% del valore nominale.
- Valore di rimborso a scadenza: 100% del valore nominale.
- La società emittente è: Islandsbanki, con sede in Kirkjusandur IS-155 Reykjavik, Islanda.
- Alla data di edizione della presente Nota Informativa, i rating attribuiti alla società emittente dalle agenzie Moody's e Fitch sono rispettivamente A1 e A.
- Valuta di denominazione: euro.

- Mercato di quotazione: Borsa Valori di Londra.
- Codice ISIN: XS0191051720.
- Agente per il Calcolo: Banca Intesa S.p.A..
- È uno zero coupon bond (ovvero un titolo obbligazionario che prevede solo il pagamento di un capitale a scadenza) che presenta un rendimento effettivo lordo, calcolato sulla base delle usuali regole della capitalizzazione composta, pari al 2,51% annuo.

L'opzione, acquistata per coprire il pagamento della rivalutazione a scadenza del capitale nominale, ha le seguenti caratteristiche:

- Durata: 5 anni e 6 mesi.
- Prezzo di acquisto da parte della Società: 12,74%.
- La società emittente: è Banca Intesa S.p.A., con sede in Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 - MILANO.
- Alla data di edizione della presente Nota Informativa, i rating attribuiti alla società emittente dalle agenzie Standard & Poor's, Moody's e Fitch sono rispettivamente A-, A1 e A+.
- Agente per il Calcolo: Banca Intesa S.p.A..
- L'opzione in questione prevede un pagamento alla scadenza pari al 70% della performance data della media aritmetica della variazione del paniere di indici calcolata sulla base di 22 rilevazioni trimestrali. Per ciascuna data di rilevazione sarà utilizzato il maggiore tra il valore del paniere in tale data, che è pari alla media ponderata delle variazioni degli indici rispetto alla data di partenza, ed il valore dello stesso alla predetta data di partenza.

Qualora cause di forza maggiore non consentano di rilevare il valore unitario di riferimento, i pagamenti della Società collegati al corrispondente valore dell'investimento saranno rinviati fino a quando il valore unitario di riferimento si renderà nuovamente disponibile.

Sul quotidiano "Il Sole 24ORE", in corrispondenza della denominazione "Azione più 7.12.2009", sarà pubblicato il valore unitario di riferimento espresso in percentuale del valore nominale.

C.3 Esempificazione dell'andamento delle prestazioni

Le seguenti esemplificazioni hanno lo scopo esclusivo di agevolare la comprensione del meccanismo di indicizzazione, evidenziando come l'importo delle prestazioni dipende dall'andamento dei parametri di riferimento.

Negli esempi che seguono, facendo riferimento ad un assicurato maschio di 50 anni, ipotizziamo il versamento di un premio unico pari a EUR 10.000,00 al quale corrisponde un capitale nominale di EUR 10.000,00.

C.3.1 Esempificazione delle prestazioni in caso di vita

La prestazione in caso di vita prevede il pagamento del capitale nominale, che nell'ipotesi sopra esposta risulta pari a EUR 10.000,00, unitamente alla rivalutazione dello stesso. Per la determinazione della rivalutazione si ipotizza il seguente andamento degli indici che compongono il paniere di riferimento:

Osservazioni	Nikkei 225	FTSE XINHUA CHINA 25	MUMBAI SENSEX 30	Performance trimestrale del Paniere
Fixing	15350,01	5600,02	2840,01	
20/08/2004	15349,41	5590,00	2835,16	1
20/11/2004	15779,94	5877,61	3297,86	1,0667
20/02/2005	15898,04	5551,02	3406,59	1,0655
20/05/2005	16199,99	5009,49	4716,81	1,1665
20/08/2005	16098,11	5620,82	4943,14	1,2104
20/11/2005	16570,84	5536,08	5478,24	1,2691
20/02/2006	16289,03	5705,07	5480,71	1,2677
20/05/2006	16858,17	5619,93	5880,8	1,3177
20/08/2006	16280,49	5680,54	5728,67	1,2882
20/11/2006	16531,65	5615,62	5036,58	1,2325
20/02/2007	16248,36	5628,48	5325,46	1,2493
20/05/2007	16877,77	5458,37	5317,63	1,2615
20/08/2007	16257,94	5428,70	5794,42	1,2820
20/11/2007	16575,62	5443,85	5407,84	1,2590
20/02/2008	16834,13	5700,69	5380,17	1,2764
20/05/2008	16856,54	6096,98	5288,71	1,2868
20/08/2008	16620,69	6177,98	5130,51	1,2688
20/11/2008	16459,62	6198,95	5034,89	1,2561
20/02/2009	16650,92	6129,49	5016,99	1,2576
20/05/2009	16059,48	6784,55	4907,13	1,2580
20/08/2009	16292,06	6385,68	4853,24	1,2430
20/11/2009	16865,70	6066,38	4999,24	1,2603

La performance trimestrale del paniere, alla base del calcolo della performance finale dello stesso, è calcolata come il massimo tra l'unità (1) e la media ponderata delle variazioni dei singoli indici; i pesi dei singoli indici sono riportati nella precedente Tabella B.

Sulla base dei dati sopra riportati, in occasione della prima osservazione il risultato è ottenuto come il valore massimo tra:

- 1 e
 - $(15349,41/15350,01 \times 50\%) + (5590,00/5600,02 \times 25\%) + (2835,16/2840,01 \times 25\%) = 0,9991$
- ovvero: 1.

La performance finale del paniere è data dalla media delle 22 performance trimestrali meno l'unità (1), da cui risulta un valore pari al 22,92%.

La rivalutazione del capitale nominale risulta quindi pari al prodotto tra il capitale nominale e l'aliquota pari al 70% della performance finale del paniere:

$$\text{EUR } 10.000,00 \times (70\% \times 22,92\%) = 1.605,00.$$

C.3.2 Esempificazione delle prestazioni in caso di premorienza

	Esempio 1	Esempio 2	Esempio 3
Valore unitario di riferimento	94,00%	110,00%	80,00%
Valore dell'investimento (Euro)	9.400,00	11.000,00	8.000,00
Bonus (Euro)	600,00	600,00	600,00
Capitale di premorienza (Euro)	10.000,00	11.600,00	8.600,00

C.4 Opzioni esercitabili alla scadenza

Mediante richiesta da inoltrare alla Società, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il Contraente può optare, secondo le modalità precisate nelle Condizioni Contrattuali, per la conversione del capitale pagabile a scadenza in una delle seguenti prestazioni:

- una rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

La richiesta di conversione deve essere inoltrata alla Società per il tramite dei soggetti abilitati dalla stessa, o per iscritto alla Sede della Società a mezzo lettera raccomandata.

C.5 Costi

Per la sottoscrizione del contratto è previsto un caricamento implicito del 6,00%, derivante dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto degli attivi messi a copertura degli impegni assunti dalla Società. Ciò implica che solo una parte del premio pagato verrà investita per l'acquisto dei titoli a cui sono collegate le prestazioni ed il valore di riscatto. Detto caricamento è comprensivo del costo per il rischio di morte che dipende dall'età e dal sesso dell'Assicurato (mediamente pari allo 0,10% del capitale nominale dell'assicurazione).

C.6 Durata del contratto

Per tutti i contratti la durata dell'assicurazione è stabilita in 5 anni e 6 mesi: la data di decorrenza è fissata al 7 giugno 2004 e la data di scadenza al 7 dicembre 2009.

C.7 Versamento del premio

A fronte delle prestazioni assicurate, è dovuto un premio da versare in unica soluzione. L'importo minimo che si può sottoscrivere è fissato in EUR 5.000,00.

Il premio versato costituisce interamente la base per la determinazione delle prestazioni, e coincide con il capitale nominale assegnato al contratto.

Il pagamento del premio deve essere effettuato presso uno dei soggetti abilitati dalla Società, mediante bonifico bancario a favore del conto corrente intestato alla Società stessa. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.

C.8 Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contratto è riscattabile, solo totalmente,

in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali. La richiesta può avvenire o per il tramite dei soggetti abilitati dalla Società o per iscritto alla Sede della Società mediante lettera raccomandata.

La richiesta di riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data di richiesta di riscatto contro il pagamento del relativo valore. Il valore di riscatto è pari al 98% del prodotto fra il capitale nominale ed il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie (vedi precedente punto C.2) pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta del riscatto.

Esclusivamente allo scopo di evidenziare come il valore di riscatto dipende dall'andamento del valore unitario di riferimento delle suddette attività finanziarie, si possono considerare i seguenti esempi che ipotizzano il versamento di un premio unico pari a EUR 10.000,00 al quale corrisponde un capitale nominale di EUR 10.000,00.

	Esempio 1	Esempio 2	Esempio 3
Valore unitario di riferimento	102,00%	110,00%	80,00%
Valore dell'investimento (Euro)	10.200,00	11.000,00	8.000,00
Bonus (Euro)	9.996,00	10.780,00	7.840,00

Si richiama l'attenzione sul fatto che la Società non garantisce alcun importo minimo per il valore di riscatto: con l'operazione di riscatto i rischi finanziari richiamati nella precedente Sezione B restano totalmente a carico del Contraente. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore al premio versato.

C.9 Conclusione del contratto. Diritto di recesso

Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza firmata dalla Società viene sottoscritta dal Contraente.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso il soggetto abilitato dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio distaccato della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del Contratto la somma di EUR 25,00.

C.10 Pagamenti della Società

Fermo restando quanto stabilito al precedente punto C.2 per eventuali situazioni di forza maggiore, la Società effettua i pagamenti - presso la Sede della Società stessa o uno dei Soggetti abilitati - entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo del pagamento

(considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita per determinare il valore dell'investimento), purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale), come specificato dalle Condizioni contrattuali; in caso contrario, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in un anno. Il periodo di prescrizione può essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto dal Codice Civile.

C.11 Aspetti legali e fiscali

C.11.1 Legislazione e lingua applicabili

Il contratto è assoggettato alla legge italiana ed è redatto in lingua italiana.

C.11.2 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

C.11.3 Trattamento dei dati personali

I dati personali del Contraente e dell'Assicurato sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

C.11.4 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

C.11.5 Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

C.11.6 Regime fiscale dei premi

Il premio corrisposto non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni ed è costituito da due componenti:

- componente di rischio, che rappresenta il costo della copertura per il caso di morte dell'Assicurato. Il 19% di tale importo è detraibile dall'IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare si ricorda che l'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare EUR 1.291,14. La detrazione è riconosciuta al Contraente per i contratti in cui l'Assicurato è il Contraente stesso oppure una persona fiscalmente a suo carico;
- componente di risparmio, che rappresenta il premio versato al netto della componente di rischio. Tale componente di premio non gode di alcun beneficio fiscale.

C.11.7 Regime fiscale delle somme corrisposte

a) *Capitale corrisposto dalla Società a seguito di richiesta di riscatto o scadenza contrattuale*

Il capitale corrisposto, a Beneficiari Persone Fisiche al di fuori dell'esercizio di attività commerciali costituisce reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed il premio pagato che lo ha generato (componente di risparmio).

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50%, con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) qualora il reddito soggetto al prelievo si sia formato in un periodo di tempo maggiore di 12 mesi. Tale coefficiente è finalizzato a rendere equivalente la tassazione operata all'atto dell'erogazione della somma liquidabile rispetto a quella che sarebbe stata effettuata annualmente per maturazione.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

b) *Capitale corrisposto dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato*

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF.

c) *Rendita corrisposta dalla Società a seguito della conversione del capitale a scadenza*

Nel caso il Contraente scelga la corresponsione di una delle forme di rendita verrà applicata la stessa imposta sostitutiva di cui alla precedente lettera a):

- al capitale da convertire in rendita diminuito dei premi pagati, con applicazione del predetto coefficiente di maggiorazione (equalizzatore);
- ai rendimenti finanziari maturati nel corso dell'erogazione della rendita.

C.12 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. presso FONDIARIA-SAI S.p.A., Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione – Servizio Clienti:

C.so Galileo Galilei, 12, 10126 TORINO

Fax: 0116533745

e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

SEZIONE D

■ INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

A richiesta del Contraente, da inoltrare per iscritto, anche a mezzo fax, all'Ufficio distaccato della Società (via Armorari, 4 - 20123 Milano), la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le informazioni relative all'evoluzione del rapporto assicurativo.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO DI CAPITALE DIFFERITO INDICIZZATO
CON BONUS DI PREMORIENZA - Tariffa 386.

Articolo 1 - Prestazioni assicurate

A fronte del premio unico versato, l'assicurazione fornisce le seguenti prestazioni:

- a) in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale nominale aumentato della rivalutazione dipendente dall'andamento del paniere di riferimento come illustrato al successivo Articolo 6. Il capitale nominale è pari al premio unico versato.
- b) in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società corrisponde ai Beneficiari designati il valore dell'investimento, determinato ai sensi dell'Articolo 8, con riferimento al valore pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui la Società riceve la denuncia di decesso, aumentato di un bonus. Il bonus, che non può comunque superare EUR 50.000, sarà pari al capitale nominale moltiplicato per l'aliquota, stabilita in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto, riportata nella successiva tabella:

Età alla decorrenza	Maschi	Femmine
15-60	6,00%	15,00%
61-80	0,70%	1,00%
81-oltre	0,10%	0,10%

Tabella D - Aliquote di maggiorazione in caso di morte

Le suddette prestazioni (ad eccezione del bonus per il caso di morte) sono caratterizzate dal rischio di controparte a carico del Contraente. In particolare, qualora il merito creditizio dei soggetti emittenti le specifiche attività finanziarie, di cui all'Articolo 7, poste dalla Società a copertura degli impegni assunti, dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere il totale adempimento degli obblighi dell'emittente stesso relativi al rimborso del capitale e/o al pagamento della rivalutazione del capitale nominale, la Società sarà esclusivamente tenuta a corrispondere le prestazioni, nonché l'eventuale valore di riscatto di cui all'Articolo 8, nella stessa misura in cui l'emittente sarà in grado di far fronte ai rispettivi obblighi.

Articolo 2 - Opzioni

Mediante richiesta da inoltrare alla Società, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il Contraente può optare per la conversione del capitale pagabile a scadenza in una delle seguenti prestazioni:

- a) una rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso

- di decesso dell'Assicurato) e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

La richiesta di conversione deve essere inoltrata alla Società per il tramite dei soggetti abilitati dalla stessa, o per iscritto alla Sede della Società a mezzo lettera raccomandata.

La richiesta di corresponsione di una delle anzidette forme di rendita è ammessa a condizione che la rendita erogabile sia superiore all'importo di EUR 3.000 all'anno.

I valori della rendita saranno calcolati moltiplicando il capitale pagabile a scadenza per il coefficiente che la Società comunicherà al Contraente al momento della richiesta di conversione, anche in relazione all'età dell'Assicurato o degli Assicurati raggiunta a tale epoca.

La rendita viene corrisposta in rate posticipate con la rateazione indicata alla data della richiesta e verrà rivalutata secondo le condizioni precisate dalla Società a tale data.

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile.

Articolo 3 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio dovuto, dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo, indicato sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza indicate sulla scheda contrattuale.

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso (Articolo 5);
- richiesta di riscatto totale (Articolo 8);
- decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto (Articolo 1);
- scadenza contrattuale (Articolo 1).

Il contratto si risolve altresì:

- allorché, durante la corresponsione di una delle forme di rendita di cui alle lettere a) e c) del precedente Articolo 2, avvenga il decesso dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati; oppure
- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b) del precedente Articolo 2, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

Articolo 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

Articolo 5 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso uno dei

soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio distaccato della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto. La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del contratto la somma di EUR 25,00.

Articolo 6 - Modalità di indicizzazione

La rivalutazione del capitale nominale alla scadenza contrattuale è ottenuta come il prodotto del capitale nominale per un'aliquota pari al 70% della performance finale del paniere di indici.

La performance finale del paniere è determinata come la media delle performance trimestrali del paniere meno l'unità (1), dove ciascuna performance trimestrale è data dal valore massimo tra l'unità (1) e la media ponderata delle variazioni dei singoli indici.

La variazione di ogni singolo indice è dato dal rapporto tra:

- il prezzo dell'indice alla data di osservazione;
- il prezzo dell'indice alla data di decorrenza del contratto.

Le date di osservazione sono illustrate nella seguente tabella:

Osservazione	Data osservazione	Osservazione	Data osservazione
1	20/08/2004	12	20/05/2007
2	20/11/2004	13	20/08/2007
3	20/02/2005	14	20/11/2007
4	20/05/2005	15	20/02/2008
5	20/08/2005	16	20/05/2008
6	20/11/2005	17	20/08/2008
7	20/02/2006	18	20/11/2008
8	20/05/2006	19	20/02/2009
9	20/08/2006	20	20/05/2009
10	20/11/2006	21	20/08/2009
11	20/02/2007	22	20/11/2009

Tabella E - Date di osservazione

Se una data di osservazione non risulta essere un giorno di borsa aperta per uno degli Indici componenti il paniere di riferimento, tale data sarà sostituita, per quell'Indice, con il primo giorno di borsa aperta successivo alla data di osservazione inizialmente stabilita.

Nel caso si verifichi per uno o più Indici la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di azioni con peso rilevante, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti agli Indici (Market Disruption

Event) in una delle date di osservazione, sarà presa in considerazione la prima data utile successiva durante la quale non si verifica il Market Disruption Event.

Se il suddetto Market Disruption Event si protrae nei cinque giorni successivi alla data originariamente prevista per l'osservazione, l'Agente per il Calcolo determinerà il valore dell'Indice, nonostante la presenza del Market Disruption Event, nel quinto giorno di Mercati aperti successivo alla data di osservazione originariamente prevista, in accordo con la metodologia di calcolo dell'Indice, adottando un equo valore di mercato per le azioni appartenenti agli Indici.

Se in una delle date di osservazione previste l'Indice non dovesse essere calcolato o diffuso, l'Agente per il Calcolo, a suo giudizio insindacabile, deciderà se posticipare la data di osservazione o determinare a sua discrezione il valore dell'Indice.

Qualora venisse cambiata la metodologia di calcolo dell'Indice o lo stesso non fosse più calcolato e diffuso, l'Agente per il Calcolo avrà diritto a stabilire, in conformità alla prassi di mercato, la più idonea procedura di calcolo da adottare.

Il Paniere di riferimento è formato dagli indici riportati nella seguente Tabella:

Indice	Peso dell'indice	Borsa in cui è quotato	Codice Bloomberg
Nikkei 25	50%	Tokyo-Giappone	NKY
FTSE XINHUA CHINA 25	25%	New York-U.S.A.	FXTID
MUMBAI SENSEX 30	25%	Bombay-India	SENSEX

Tabella F - Paniere di riferimento

Il valore degli Indici è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24ORE" o su "Milano Finanza"; l'indice MUMBAI SENSEX 30 è pubblicato con il nome SENSITIVE.

Articolo 7 - Attività finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Società

Le attività finanziarie poste dalla Società a copertura degli impegni assunti sono costituite da un'obbligazione e da un derivato (un'opzione) collegato all'andamento del parametro di riferimento. L'obbligazione prevede il pagamento del capitale a scadenza.

L'obbligazione, di cui verrà richiesta la quotazione alla Borsa Valori di Londra (l'Agente per il Calcolo è Banca Intesa S.p.A.), è emessa dalla banca islandese Islandsbanki. Il derivato (opzione) è emesso da Banca Intesa S.p.A.. L'Agente per il Calcolo è Banca Intesa S.p.A.

Articolo 8 - Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può richiedere, per il tramite dei soggetti abilitati dalla Società o per iscritto alla Sede della Società mediante lettera raccomandata, il riscatto totale del contratto. Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il riscatto direttamente ai soggetti abilitati dalla Società ovvero la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

La richiesta di riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta contro il pagamento del valore di riscatto. Il valore di riscatto è pari al 98% del prodotto tra il capitale nominale ed il valore unitario di riferimento pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta del riscatto. Il valore unitario

di riferimento viene determinato dall'Agente per il Calcolo come somma tra il valore dell'obbligazione e dell'opzione di cui al precedente Articolo 7. Sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", in corrispondenza della denominazione "Azione più 7.12.2009", viene pubblicato il valore unitario di riferimento relativo al primo giorno lavorativo di ogni settimana, espresso in forma percentuale. Qualora cause di forza maggiore non consentano di rilevare il valore unitario di riferimento delle suddette attività finanziarie, i pagamenti della Società collegati al corrispondente valore dell'investimento vengono rinviati fino a quando il valore unitario di riferimento si rende nuovamente disponibile.

Articolo 9 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Articolo 10 - Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Articolo 11 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Articolo 12 - Pagamenti della Società

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede della Società o uno dei Soggetti abilitati dalla Stessa, contro rilascio di regolare quietanza.

Qualora il pagamento avvenga mediante bonifico sul conto corrente intestato al Beneficiario, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento.

Per poter effettuare i pagamenti la Società richiede la seguente documentazione:

- per i pagamenti conseguenti al riscatto: originale del contratto ed eventuali appendici; fotocopia di un valido documento di identità del Contraente; codice fiscale del Contraente.
- per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato: originale del contratto ed eventuali

appendici; certificato di morte dell'Assicurato; causa del decesso; originale dell'atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'Art.4 legge 4/1/1968, n°15, che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.

Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo;

- per i pagamenti conseguenti la scadenza contrattuale: originale del contratto ed eventuali appendici; attestazione datata e sottoscritta dall'Assicurato con firma non autenticata (autocertificazione) comprovante l'esistenza in vita dello stesso alla scadenza del contratto; codice fiscale del Beneficiario.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, fermo restando quanto stabilito all'Articolo 7, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso (considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita per determinare il valore dell'investimento), purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Articolo 13 - Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall'originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

Articolo 14 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Articolo 15 - Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Il testo delle Condizioni di Assicurazione riportato nel presente libretto è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il notaio Maria Paola Salsi di Parma con atto del 6/5/2004 Repertorio n° 29142 Raccolta n° 6320.

 **PO** *vita*
assicurazioni